

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e BraVia Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti**Dirigente: Dott.ssa Maria RAITERI**Responsabile dell'istruttoria: **Sig.ra Berruti Tiziana**

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo

✓ telefonicamente: 0173/316.581

✓ tramite fax: 0173/316480

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it – tberruti@aslcn2.it

Class I.5.04.01/2022/1374/

Spett.le Ditta

IKEA ITALIA RETAIL SRL

Pec ikea.info.vendite.pa@legalmail.it

Oggetto	RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA CASA DELLA COMUNITA' DI CORTEMILIA OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SENIOR" NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO TRANSFRONTALIERO ALCOTRA INTERREG 2014-2020 ITALIA-FRANCIA DENOMINATO PROSOL SENIOR IN COLLABORAZIONE CON LA DAD DI GENOVA. ACQUISIZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2094776 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. E SECONDO L'ART. 7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. CUP J75B16000030007SMART CIG. Z9235FCA27. TRATTATIVA DDIRETTA MEPA N. 2094776. RISPOSTA A CHIARIMENTI
----------------	---

In riferimento alla trattativa in oggetto, con la presente si invia, di seguito, risposta ai chiarimenti richiesti con mail del 22.04.2022:

DOMANDA 1**1) Modalità di definizione dell'offerta**

IKEA ha presentato un preventivo completo che non prevede una contrattazione al ribasso; tale offerta quindi deve ritenersi a corpo, senza possibilità di procedere a riduzioni dell'importo di spesa. Si richiede quindi una ridefinizione della tipologia di offerta nella TD aperta.

RISPOSTA 1

Si ritiene la fornitura a corpo.

DOMANDA 2**2) Conformità di tutti gli arredi alle norme antinfortunistiche (D.lgs. 626/94, D.lgs. 81/2008 integrato dal D.lgs. 106/2009 e ss.mm.ii.)**

In considerazione del fatto che IKEA è un retailer di arredamento per uso domestico, e in considerazione della destinazione d'uso dei prodotti presso la vostra struttura, non comprendiamo perché tutti i prodotti debbano essere conformi a tali normative.

Ciò è necessario esclusivamente per due delle quattro poltrone da ufficio, destinate a supporto di attività da videoterminista.

Nello specifico, entrambi i modelli selezionati (MARKUS e JÄRVFJÄLLET) hanno caratteristiche non

idonee alla funzione specifica del lavoro al terminale (vale a dire: schienale separato dalla seduta e regolabile in altezza). Si renderebbe necessario sostituire almeno uno dei due modelli (dato che, secondo quanto richiesto in fase di progettazione, le sedute operative sono due) con il modello seguente:

- HATTEFJÄLL Sedia da ufficio con braccioli, Gunnared grigio fumo - IKEA IT
disponibile in diverse finiture e colori, e rispondente a tale esigenza.

RISPOSTA 2

Dato l'uso ridotto dei prodotti all'interno degli ambienti simulati non è necessario che ogni arredo sia conforme alle norme antinfortunistiche (D.lgs. 626/94, D.lgs. 81/2008 integrato dal D.lgs. 106/2009 e ss.mm.ii.). Come proposto si possono sostituire entrambi i modelli di poltrone da ufficio (MARKUS e JÄRVFJÄLLET) con l'HATTEFJÄLL.

DOMANDA 3

3) Classificazione e certificazione per la reazione al fuoco

Come per il punto precedente, IKEA realizza prodotti per uso domestico, per i quali non è prevista una certificazione specifica in tal senso. Nonostante questo, tutti i prodotti sono realizzati per opporre resistenza al fuoco, sempre in funzione della loro destinazione d'uso finale.

Nello specifico della richiesta da voi effettuata, e sempre tenendo conto della destinazione d'uso nella vostra Casa della Comunità, suggeriamo di valutare il complessivo carico degli ambienti da arredare e determinare la necessità di tale certificazione.

Non fornendo imbottiti (fatta eccezione per le sedute delle sedie ufficio) e limitando il tessile alle sole tende a rullo, qualora non sia necessario da parte vostra redigere e presentare un CPI, chiediamo di poter omettere la produzione di tale certificazione.

RISPOSTA 3

Sentito il competente RSPP, per la tipologia della fornitura in oggetto non ricorrono gli obblighi previsti per gli ospedali e per gli ambulatori superiori a 500 mq, per cui si richiedono arredi con la migliore reazione al fuoco senza che ciò comporti la certificazione sulla reazione al fuoco.

DOMANDA 4

4) Servizio di installazione

Come indicato nel capitolato, il nostro preventivo prevede la fornitura degli arredi con consegna nei locali di destinazione e montaggio degli stessi.

Vorremmo però comprendere nello specifico cosa si intende per installazione.

Il servizio di montaggio (cucina e mobili) che è stato quotato, prevede il montaggio delle strutture ed elementi, e i relativi "accorpamenti" per definire le composizioni (es. guardaroba, cucina, librerie). E' previsto l'ancoraggio a parete per tutti i mobili alti.

In merito al montaggio della cucina, si sottolinea che, pur effettuando gli scassi del piano lavoro per posizionare lavello e piano cottura, e nonostante vengano posizionati a parete, nei pensili o mobili alti tutti gli elettrodomestici, questi non saranno allacciati alla rete idrica ed elettrica.

Il servizio di allacciamento idrico e quello elettrico per la cucina sono comunque disponibili come servizio aggiuntivo, corrispondendo la relativa tariffa di € 99 per ciascuno.

Infine, si segnala che gli accessori come tende, quadri, illuminazione a parete o a soffitto, non fanno parte del servizio montaggio e che tale servizio non può essere fornito da IKEA.

Attendiamo vostre specifiche in tal senso.

RISPOSTA 4

Si chiede di comprendere nell'offerta il servizio di allacciamento idrico ed elettrico.

Accessori (tende, quadri etc...) saranno installati a cura di questa Amministrazione

DOMANDA 5

(DI CUI ALL'ART.5)

DOMANDA 5/ 1) DGUE

a) Vorremmo proporre l'invio di una nostra documentazione standard (Dichiarazione Art.80 D.lgs. 50/2016) in alternativa alla compilazione del DGUE.

b) Anticipiamo che, per il nostro partner di servizi che effettua per nostro conto le attività di consegna e montaggio degli arredi, sarà impossibile procedere alla compilazione di questo documento.

DOMANDA 5/2) Sezione D per subappalto

Per gli stessi motivi di cui al punto precedente, risulta per noi impossibile procedere alla presentazione della documentazione richiesta.

RISPOSTA 5/1 - 5/2

Si conferma la dichiarazione art. 80 D.lgs 50/2016 oppure il modello DGUE compilato, firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore. Per quanto riguarda il subappalto, si richiede la sola apposizione sul DGUE di crocetta indicante l'intenzione al subappalto; la ditta dovrà comunicare in fase di affidamento della fornitura il/i nominativo/i di chi effettuerà consegna e montaggio degli arredi e attrezzature.

DOMANDA 5/3 lett. a)

5/3) lett. a) Documentazione tecnica

È nella nostra disponibilità un insieme di documenti relativi alle modalità di smaltimento e alla marchiatura CE, integrati nelle istruzioni di montaggio, così come l'indicazione delle garanzie previste per legge per la destinazione d'uso professionale dei prodotti (1 anno). A titolo puramente informativo, per comprovare la qualità di determinati nostri prodotti, possono essere segnalate le garanzie aggiuntive IKEA valide esclusivamente per la destinazione d'uso domestico.

RISPOSTA 5/3 lett. a)

Si confermano i documenti precitati e con quanto richiesto nel capitolato speciale di gara.

DOMANDA 5/3 lett. b)

b) In base al processo di vendita IKEA, non è possibile fornire un crono-programma per consegna e montaggio in fase di presentazione dell'offerta, se non in termini puramente indicativi.

La data di esecuzione del servizio viene concordata con il cliente in fase di ordine, secondo le disponibilità di calendario fornite dal sistema vendite IKEA.

RISPOSTA 5/3 lett. b)

Si conferma il crono-programma in termini puramente indicativi.

DOMANDA 6

Offerta economica

a) Come anticipatovi telefonicamente e come comunicato al consulente di cui il vostro ente si è avvalso in fase di progettazione, si segnala che nel momento in cui si procede all'ordine effettivo degli arredi, il sistema restituisce eventuali mancanze di stock, siano esse temporanee (per le quali è possibile prevedere un invio differito di quanto non disponibile) siano esse di lungo termine (per le quali occorre provvedere ad individuare un'alternativa).

Questo procedimento di vendita è per noi vincolante e non sono presenti alternative operative.

È importante considerare questo aspetto poiché, qualora si richieda ad un aggiornamento nella documentazione dell'offerta, di fatto ci si troverebbe a dover annullare l'intera operazione e ripeterla nuovamente in una data successiva. Ma, questo, non esulerebbe dalla possibilità di trovarsi di fronte a nuove e differenti carenze di stock che richiederebbero un nuovo aggiornamento della trattativa, creando così un loop operativo interminabile.

RISPOSTA 6 punto a)

Si prende atto.

DOMANDA 6 punto b)

b) Inoltre, richiediamo espressamente di eliminare la richiesta della relazione dalla quale si evince la scomposizione del prezzo. Non comprendiamo il motivo di tale richiesta che peraltro ci lascia perplessi nella definizione aleatoria di "congruità" dei costi della sicurezza, oltre a comunicare informazioni che non risulterebbero di facile calcolo e tendenzialmente imprecise.

RISPOSTA 6 punto b)

La relazione è una mera indicazione delle voci di costo dei fattori produttivi che hanno concorso a formulare l'offerta, comprensiva di utili di impresa e oneri di sicurezza aziendali, da esprimersi in termini percentuali (la cui somma sarà 100%). Si conferma quanto richiesto all'art. 5 lett. C del capitolato speciale.

DOMANDA 6 punto c)

c) Il termine di vincolo di 180 giorni è un termine sproporzionato alle nostre tempistiche di esecuzione del servizio di fornitura e montaggio, mediamente effettuato entro 30 giorni dalla data dell'ordine. Inoltre, in considerazione dell'attuale situazione dei mercati delle materie prime e dell'energia, delle limitazioni imposte dalla situazione logistica internazionale, non siamo in grado di garantire il mantenimento dei prezzi. Al di là di questo aspetto, pur non secondario, 6 mesi sono un tempo che rischierebbe di rendere indisponibili articoli che, secondo il consueto processo di aggiornamento dei prodotti IKEA, possono essere sostituiti, vanificando l'intera progettazione. Questo, ovviamente, solo se non si procedesse entro breve ad effettuare la consegna degli arredi.

DOMANDA 7

DI CUI ALL'ART.7 del Capitolato

Procedimento di gara

Non è indicata una tempistica di massima entro cui il procedimento viene completamente espletato.

Per i motivi di cui al punto precedente, lettera c), un periodo superiore al mese può impattare fortemente sulla disponibilità finale degli articoli definiti in offerta.

RISPOSTA 6 punto c) e 7

Trattandosi di fornitura che riveste carattere prioritario, sarà cura di questa Amministrazione fare l'ordine nel più breve tempo possibile.

DOMANDA 8

DI CUI ALL'ART.9 del Capitolato

Risoluzione e modifica del valore del contratto

Relativamente alla facoltà di risoluzione unilaterale del contratto o alla modifica del suo valore occorre precisare che, qualora ciò avvenga in proporzione a una riduzione della quantità degli articoli o dei servizi, non c'è nulla da eccepire.

Diversamente, a fronte della fornitura completa di articoli e servizi, non crediamo sia possibile definire arbitrariamente quanto deve essere corrisposto al rivenditore.

Inoltre, qualora la richiesta di annullamento della fornitura pervenga a meno di 12 giorni dalla data di



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

consegna e montaggio, come da condizioni contrattuali IKEA, saranno ugualmente imputati e fatturati i costi di consegna e montaggio.

RISPOSTA 8

Si prende atto.

DOMANDA 9

DI CUI ALL'ART.18 del Capitolato

Garanzia fidejussoria

Non è prassi di IKEA istituire garanzie fidejussorie per le proprie forniture, siano i beneficiari soggetti pubblici o privati. Chiediamo pertanto la possibilità di stralciare tale articolo dalla richiesta.

RISPOSTA 9

Si concede la possibilità di non istituire garanzia fidejussoria di cui art. 18 del Capitolato speciale a fronte di un miglioramento delle condizioni economiche.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Rag. Antonella VENEZIA

*(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)*